

LEGGE 14 luglio 2017, n. 110

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento itali
(17G00126)

(GU n.166 del 18-7-2017)

Vigente al: 18-7-2017

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica h
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 613-bis (Tortura). - Chiunque, con violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche e verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero

comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità di persona.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso di poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione di servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.

Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure private limitative di diritti.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva lesione personale gravissima sono aumentate della metà'.

Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte come conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni tre. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

Art. 613-ter (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto

tortura, se l'istigazione non e' accolta ovvero se l'istigazione accolta ma il delitto non e' commesso, e' punito con la reclusione di sei mesi a tre anni».

Art. 2

Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale

1. All'articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

«2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che nei confronti delle persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilita' penale».

Art. 3

Modifica all'articolo 19 del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286

1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

il comma 1 e' inserito il seguente:

«1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esis fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottopost tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto a dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi diritti umani».

Art. 4

Esclusione dall'immunita'.

Estradizione nei casi di tortura

1. Non puo' essere riconosciuta alcuna forma di immunita' stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il r di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale.

2. Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazion nei casi di cui al comma 1, lo straniero e' estradato verso lo S richiedente nel quale e' in corso il procedimento penale o e' s pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, versc tribunale stesso o lo Stato individuato ai sensi dello statuto

medesimo tribunale.

Art. 5

Invarianza degli oneri

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 2017

MATTARELLA

Gentiloni Silveri, Presidente
Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando